

L.C. 25/23
 SENT. 69/23
 REP. 205/23

ORIGINALE



TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice


Dott. Alessandro Longobardi Giudice

riunito in camera di consiglio il giorno 3 maggio 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 73 -1/2023


PROMOSSA DA



Daniele Zavagnin, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio, al Viale Duca D'Aosta n. 6 (VA), presso lo studio dell'Avv. Francesca Della Cagnoletta (C.F.: DLLFNC69T67F205D), la quale lo rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto introduttivo e dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata:

francesca.dellacagnolettabusto@busto.pecavvocati.it



NEI CONFRONTI DI



Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato,

premesse che:

- con ricorso depositato in data 21.03.2023 il  SRL IN LIQUIDAZIONE ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione controllata nei confronti del sig. 
- fissata l'udienza per il giorno 2.05.2023, il contraddittorio si è regolarmente costituito a seguito del perfezionamento in data 21.04.2023 della notificazione, del ricorso e del decreto di fissazione, all'indirizzo di residenza del debitore, effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 40 comma



8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: "CCII") e dell'art. 107, comma 1, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e, stante il rifiuto di persona incaricata al ritiro, il ricorrente ha proceduto ad effettuare le ulteriori incombenze, prescritte dal comma 8 dell'art. 40 CCII, ai fine della regolarità della notificazione, ed in particolare, ha provveduto al contestuale deposito degli atti presso la casa comunale del comune e ad inviare raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del debitore;

- il sig. [] non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione, né è comparso all'udienza; mentre il procuratore della creditrice, presente, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;

Ritenuto che:

- sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la residenza del debitore è situata in [] e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra la residenza del debitore e centro degli interessi principali
- sussiste, ai sensi dell'art. 27 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Misinto (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la residenza del debitore, come risultante dal certificato di residenza prodotto dall'istante;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente nella sua qualità di creditore che, in forza della sentenza n. 10159/2022 del 22.12.2022 emessa dal Tribunale di Milano sezione specializzata in materia d'impresa, vanta crediti, scaduti e non pagati, per un importo complessivo di € 722.184,96, di gran lunga superiore all'importo minimo di € 50.000,00 statuito dall'art. 268, comma 2 CCII;
- il debitore è una persona fisica non imprenditore, pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza;
- nel caso di specie, emergono diversi elementi rivelatori dello stato di impotenza finanziaria del debitore, quali l'elevato debito nei confronti del Fallimento ricorrente, l'incapacità di adempiere al debito, l'insoddisfacente esito degli svariati procedimenti esecutivi azionati dal ricorrente, nonché, la mancata comparizione nel presente procedimento sintomatica dell'assenza di validi motivi per contrastare l'istanza;
- non ricorre il presupposto ostativo all'apertura della liquidazione controllata previsto dall'art. 268, comma 3, CCII, in quanto non è stata versata in atti l'attestazione dell'OCC circa l'impossibilità di acquisire l'attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;



• alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità del sig. [redacted] [redacted], residente a [redacted] fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore.

• Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.;

P.Q.M

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [redacted] [redacted] procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

nomina

la **Dott.ssa Caterina Giovanetti** Giudice Delegato per la procedura;

nomina

il dott. **Marco Retazzi** quale liquidatore, pec marco.retazzi@legalmail.it, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni il deposito delle dichiarazioni fiscali, nonché dell'elenco dei creditori ex art. 270, comma 2, lett. c);

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ordina

al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare

dà atto



ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone

che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, comunicando, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al g.e. per la definitiva improcedibilità;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti

